

ORDINANZA

OGGETTO: S.R. 450 "DI AFFI"

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI DI MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE LUNGO LA STRADA REGIONALE 450 "DI AFFI"

DAL GIORNO 08/06/2026 AL GIORNO 08/09/2026 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 20.00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ESERCIZIO E MONITORAGGIO RETE VIARIA

- VISTO** gli artt. 5-6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30.04.92 n° 285 e gli artt. dal n° 6 e n° 30 del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.92 n° 495, concernenti la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, limitatamente alla competenza dell'Ente proprietario;
- CONSIDERATO** che le Amministrazioni comunali del Garda Veronese, ed in particolare quelle dei Comuni di Peschiera del Garda e Affi, hanno più volte segnalato la situazione di grave congestione del traffico cittadino e di rischio per la circolazione stradale determinata dall'abitudine assunta nel tempo da parte degli autotrasportatori, provenienti e diretti verso il confine del Brennero, di abbandonare la sede autostradale della A4 in direzione Milano Venezia e della A22 direzione Brennero Modena, rispettivamente alle uscite di Peschiera e di Affi, per usufruire della "scorciatoia" offerta dalle S.R. 450 "Di Affi" e 11 "DIR" (quest'ultima oggi facente parte della S.S.11 in gestione ad ANAS SpA);
- RICHIAMATA** l'ordinanza sperimentale trasmessa con prot n.0066854 del 24/07/2023 con la quale si istituiva il divieto di transito dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa superiore alle 7,5 tonnellate lungo le strade regionali 450 e 11dir tra i caselli autostradali di Peschiera Del Garda e Affi" dal 1° agosto al 31 agosto 2023, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
- RICHIAMATE** le ordinanze trasmesse dalla scrivente con prot n.185/2024 del 13/05/2024 e prot. 205/2025 del 30/04/2025 con le quali si istituiva il divieto di transito dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa superiore alle 7,5 tonnellate lungo le strade regionali 450 e 11dir tra i caselli autostradali di Peschiera Del Garda e Affi" dal 08/06 al 08/09, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei rispettivi anni.
- VISTO** l'esito positivo delle suindicate ordinanze confermato nella riunione tenutasi in Prefettura lo scorso 15/05/2026.
- CONSIDERATO** che tale situazione – destinata a complicarsi nei periodi di maggior afflusso turistico nella zona, con l'ulteriore aumento del traffico automobilistico "leggero" – comporta notevoli disagi per le comunità locali interessate, con riflessi anche sulle attività produttive, commerciali e ricettive dell'area;
- RILEVATO** che la situazione sopra descritta determina rischi per la sicurezza stradale e pregiudizio per la fluidità della circolazione, non solo nell'ambito delle strade in esame e delle viabilità comunali coinvolte ma anche a livello autostradale, provocando rallentamenti e code in prossimità e all'uscita/entrata dei caselli di Affi (A22) e Peschiera del Garda (A4);
- TENUTO CONTO** che la viabilità regionale in esame, pur essendo a doppia corsia, risulta priva di corsie di emergenza e aree di sosta, ciò che rende peraltro più difficoltosi la gestione delle situazioni di forzata sosta dei veicoli nonché l'accesso ai mezzi deputati al soccorso in caso di incidenti;
- PRESO ATTO** che nel corso della riunione tenutasi in Prefettura lo scorso 15/05/2026 i rappresentanti degli enti locali intervenuti hanno manifestato il loro consenso alla proposta in esame;
- CONSIDERATO** che, all'esito della riunione 15/05/2026, è stato elaborato un documento di sintesi trasmesso dalla Prefettura di Verona con prot. nr. 0056928 del

19/05/2026 in base al quale, nel contemperamento delle esigenze degli attori coinvolti, si valuta favorevolmente l'adozione del provvedimento di limitazione della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate sulla SR 450 "Di Affi" e sul tratto di S.S. 11 coincidente con la ex SR11"DIR" con esclusione dei mezzi diretti (e in partenza da) agli insediamenti produttivi e comunque funzionali alle attività a livello provinciale;

VISTO

che nel suindicato documento si precisa che Veneto Strade S.p.A. e ANAS S.p.A., in veste di Enti gestori, adotteranno due ordinanze distinte, ma omogenee nei contenuti e con il medesimo periodo di efficacia, ovvero l'istituzione della limitazione del traffico dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate sulla S.R. 450 "Di Affi" e sul tratto di S.S. 11 coincidente con la ex SR11"DIR" dall'8 giugno al 8 settembre 2026, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 e con le medesime eccezioni già previste nel provvedimento emesso lo scorso anno.

ORDINA

che, a decorrere dal giorno 08/06/2026 al giorno 08/09/2026 dalle ore 07.00 alle ore 20.00, è fatto divieto ai veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate di circolare sulla S.R. 450 "Di Affi".

Sono esclusi dal divieto i veicoli e i complessi di veicoli:

- **diretti (e in partenza da) agli insediamenti produttivi, ovvero destinati al carico e scarico di merci e materiali per documentate esigenze connesse alle attività e al fabbisogno provinciali;**
- **adibiti al pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc.);**
- **militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di Polizia;**
- **delle Amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "servizio nettezza urbana", nonché quelli che, per conto delle Amministrazioni comunali, effettuano il Servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;**
- **appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste italiane S.p.A. purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto,**
- **purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e Telecomunicazioni, anche estera;**
- **del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;**
- **adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;**
- **costituenti mezzi d'opera dell'ente gestore della strada previa individuazione del percorso che dovrà essere indicato nell'autorizzazione da questi rilasciata**

Il divieto di cui sopra potrà inoltre essere derogato in caso di blocco della viabilità autostradale, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Ente gestore e dagli Organi di polizia stradale.

Tali limitazioni verranno segnalate dalla necessaria segnaletica d'obbligo e prescrizione secondo le norme previste dal Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/4/92 n° 285 e relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16/12/92 n° 495, installata e mantenuta efficiente dagli enti gestori delle strade e autostrade interessate.

Tali enti gestori provvederanno inoltre all'adeguamento della necessaria segnaletica per l'indicazione della viabilità alternativa non a pedaggio individuata nella S.S. 12 (di competenza di A.N.A.S. S.p.A.).

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente ordinanza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ESERCIZIO
E MONITORAGGIO RETE VIARIA
(Ing. Luca Fiorentino)**

